

L'EMERGENZA COVID-19

CONGEDO STRAORDINARIO

IL DECRETO **CURA ITALIA** ALL'ART. 23, **IN CONSEGUENZA DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE**, HA PREVISTO COME MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE UN **CONGEDO STRAORDINARIO** USUFRUIBILE IN MODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO. IL FRAZIONAMENTO È POSSIBILE SOLO IN GIORNATE INTERE E NON IN MODALITÀ ORARIA. I GENITORI, ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI, NE POSSONO USUFRUIRE ALTERNATIVAMENTE, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 5 MARZO E IL 3 MAGGIO E PUÒ AVERE UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 GIORNI.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO IL CONGEDO È RETRIBUITO AL 50% ED È COPERTO DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA IL CONGEDO È RETRIBUITO AL 50% DI 1/365 DEL REDDITO ED È COPERTO DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

PER LE LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALLE GESTIONI INPS IL CONGEDO È INDENNIZZATO AL 50% DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA DALLA LEGGE, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORO AUTONOMO SVOLTO, ED È COPERTO DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

È POSSIBILE FRUIRE DEL CONGEDO PER I FIGLI:

- fino a 12 anni (che non abbiano compiuto 12 anni al 5 marzo)
 - con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
 - dai 12 ai 16 anni, diversamente dagli altri due casi non è prevista retribuzione e contribuzione figurativa.
- La fruizione prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento.

CONDIZIONALITÀ

- Il congedo compete a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cigo, fis, cigd), che comportano sospensione dell'attività lavorativa a giornate intere, o cessazione dell'attività lavorativa (naspi, discoll, mobilità). Se il sostegno al reddito comporta una riduzione di orario, l'altro genitore può fruire del congedo.
- Non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- Non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby sitting;
- Ne possono usufruire anche i genitori che hanno esaurito la fruizione massima del congedo parentale ordinario.

SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ CON IL CONGEDO

Se uno dei due genitori si trova in una delle seguenti condizioni l'altro genitore può usufruire del congedo: Malattia; Smart-working; Ferie; Aspettativa non retribuita; Part-time e lavoro intermittente (usufruibile anche durante le pause contrattuali); Il congedo è compatibile con i percettori dell'indennità riconosciute a liberi professionisti. CO.CO.CO, lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso ENASARCO, stagionali del turismo e del settore termale; Sospensione obbligatoria dell'attività di lavoro autonomo disposta durante periodo di emergenza Covid-19.

Durante il congedo di maternità/paternità l'altro genitore non può usufruire del congedo Covid a meno che non ci sia un altro figlio che ha i requisiti di accesso.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

- I genitori che al 5 marzo avevano già in corso la fruizione del congedo parentale ordinario (artt. 32 e 33 del D.lgs 151/2001), non devono presentare una nuova domanda, ma il congedo ordinario viene convertito d'ufficio dall'Inps in congedo straordinario Covid-19;
- I genitori che hanno i requisiti per l'accesso al congedo parentale ordinario, ma che non ne stanno usufruendo, dovranno presentare domanda sia all'azienda che all'Inps utilizzando la modulistica già in uso per la richiesta di congedo parentale;
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che alla data del 5 marzo hanno già in corso di godimento periodi di prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.lgs 151/2001) non devono presentare una nuova domanda, ma il congedo ordinario viene convertito d'ufficio dall'Inps in congedo straordinario Covid-19;
- I genitori di figli maggiori di 12 anni con handicap in situazione di gravità, dovranno presentare apposita domanda e, nel caso, la fruizione fosse precedente alla data della domanda, potranno farla anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando la procedura telematica di congedo straordinario Covid-19;
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda solo al proprio datore di lavoro; il congedo non viene retribuito e non è coperto da contribuzione.



L'EMERGENZA COVID-19

CONGEDO STRAORDINARIO

PER I LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA E PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

È POSSIBILE FRUIRE DEL CONGEDO PER I FIGLI:

- fino a 12 anni (che non abbiano compiuto 12 anni al 5 marzo);
- con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- **per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata** non è prevista la sussistenza di un minimo contributivo;
- **per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS** non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

CONDIZIONALITÀ

- Il congedo compete a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, dovuto a sospensione dell'attività lavorativa (cigo, fis, cigd) o a cessazione dell'attività lavorativa Naspi, discoll, mobilità;
- Non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- Non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- Il congedo è utilizzabile anche dai genitori che hanno già fruito ed esaurito il congedo parentale ordinario (sei mesi e fino a 3 anni del bambino).
- Il congedo è utilizzabile anche dalle lavoratrici autonome iscritte alla gestione INPS che hanno già fruito ed esaurito il congedo parentale ordinario (3 mesi e fino a 1 anno del bambino) e dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per gli iscritti alla Gestione Separata: I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'Inps con la procedura di domanda di congedo parentale già in uso; I genitori con figli tra i 3 e fino a 12 anni possono presentare domanda all'Inps anche con effetto retroattivo se l'inizio della fruizione è precedente, con decorrenza massima dal 5 marzo;

Per gli autonomi iscritti alle gestioni INPS: I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

Per entrambe le tipologie:

- I genitori con figli tra 1 e fino a 12 anni possono presentare domanda all'Inps anche con effetto retroattivo se l'inizio della fruizione è precedente, decorrente massimo dal 5 marzo;
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età, possono presentare domanda e nel caso la fruizione fosse precedente alla data della domanda, potranno farla anche con data retroattiva, con decorrenza massima dal 5 marzo;
- I periodi di congedo parentale ordinario richiesti prima del 17 marzo, (diversamente da quanto previsto per i lavoratori dipendenti) anche se fruiti durante la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e restano disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale.

IN ALTERNATIVA AL CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19

I lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps, genitori con figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità grave, è prevista, alle medesime condizioni del Congedo Covid-19, la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 agosto 2020.

Il **bonus** viene erogato tramite libretto famiglia per l'acquisto di servizi di baby-sitting, la richiesta del bonus deve essere trasmessa direttamente all'Inps o tramite il patronato Inca. Se nel nucleo familiare sono presenti più figli minori l'importo massimo erogabile è di 600 euro (mess. Inps 1465/20 Circ. Inps 44/20).

